



Notaio  
Simone Ghinassi

Repertorio n. 49245 Raccolta n. 20383  
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE  
DI VOLONTARIATO  
REPUBBLICA ITALIANA

(esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art.  
82, secondo e quinto comma, Dlgs 117/2017)

L'anno duemiladiciannove, il giorno sedici del mese di  
aprile.

Impruneta, località Tavernuzze, via della Repubblica 70, alle  
ore ventuno e minuti quindici.

16 aprile 2019

Presenti a me Dottor Simone Ghinassi, Notaio in Firenze,  
iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di  
Firenze, Fivola e Frato,

è presente il signor:

Mini Andrea, nato a San Giovanni Valdarno il 24 marzo 1952,  
residente a Impruneta, via I Maggio 25, Tavernuzze, il quale  
interviene al presente atto quale Presidente del Consiglio  
Direttivo della:

"ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA DI TAVARNUZZE", con sede  
in Impruneta, località Tavernuzze, via della Repubblica 70  
(C.F. 03959820483), iscritta all'Albo Regionale del  
Volontariato con decreto del Presidente della Giunta  
Regionale al n. 913 del 27 dicembre 1998, ed ha ottenuto la  
qualifica di O.n.l.u.s., seguita dal riconoscimento di  
Personalità Giuridica Privata da parte della Regione Toscana  
con Decreto n. 369 del 14 ottobre 1992, ed è altresì iscritta  
al n. 870 dell'Albo delle persone giuridiche tenuto dal  
Tribunale di Firenze sin dalla data del 4 dicembre 1992.

Detto componente, della cui identità personale io Notaio sono  
certo, mi richiede di assistere, redigendone verbale,  
all'assemblea straordinaria della predetta associazione  
convocata in questo giorno, ora e luogo in seconda  
convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine  
del giorno:

revisione dello statuto.

Aderendo io Notaio alla richiesta, assumo la presidenza  
dell'assemblea il componente secondo quanto stabilito dallo  
statuto sociale, il quale constata:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata  
mediante avviso affisso presso i locali dell'Associazione nei  
termini di statuto;
- che sono presenti in proprio o per deleghe conservate in  
atti dell'associazione quarantacinque soci su  
milletrecentosessantacinque aventi diritto di voto come  
risulta da documentazione agli atti dell'associazione;
- che del Consiglio direttivo sono presenti esso componente,  
Presidente, nonché i signori Biancalani Maurizio, Marzi  
Paolo, Chellini Laura, Vignini Fabiana, Meconi Maria Grazia,  
Giannelli Pietro, Pacciani Piero, Centipiani Ivana e



Caupaselli Luciano; assente giustificato Machereelli Carlo;  
- che del Collegio dei Sindaci Revisori è presente il signor  
Borea Claudio; assenti giustificati i sindaci Fati Giovanna e  
Binozzi Luca;

- che pertanto l'assemblea è validamente costituita ai sensi  
di legge e del vigente statuto ed atta a deliberare su tutti  
gli argomenti di cui all'ordine del giorno avanti trascritto,  
dandosi atto che la prima convocazione è andata deserta.

Quindi il Presidente prendendo la parola sull'argomento di  
cui all'ordine del giorno espone agli intervenuti i motivi  
per cui si rende opportuno approvare un nuovo testo di  
statuto sociale al precipuo fine di adeguarlo alle  
disposizioni del Digs. 3 luglio 2017, n. 117, illustrando  
all'assemblea il contenuto delle principali modifiche  
proposte.

L'assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo  
essuriente discussione, all'unanimità, salvo l'astensione del  
socio Facchinelli Franco,

#### D E L I B E R A

- di approvare il nuovo testo dello statuto sociale proposto  
dal Presidente, composto di trenta articoli, che si allega al  
presente atto sotto la lettera "A", previa validazione a  
norma di legge e lettura datata da me Notaio al comparente in  
assemblea;

- di conferire al Presidente pieni poteri per inserire nello  
statuto tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressioni che,  
anche in modo non formale, venissero richieste dalle  
competenti autorità ai fini dell'iscrizione nel registro  
Persone giuridiche e nei registri del volontariato.

Nell'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto  
la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo  
le ore dieci e minuti quarantacinque.

Il comparente di quest'atto consente il trattamento dei suoi  
dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi  
potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici  
e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto,  
dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Richiesto lo Notaio ho ricevuto il presente atto scritto in  
parte con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia  
da me diretta e in parte a mano da me Notaio su tre pagine  
interi e parte della successiva fino alle firme di un foglio,  
del quale ho dato lettura al comparente che dichiaratolo  
conforme alla sua volontà lo approva e lo sottoscrive con me  
Notaio alle ore di cui sopra.

F.to Andrea Mini

F.to Simone Ghisassi Notaio

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA TAVARNIZZE

INDICE

- Art. 1 Costituzione
- Art. 2 Sede e sezioni
- Art. 3 Principi generali e finalità
- Attività di interesse generale e diverse
- Art. 5 Associati e Volontari
- Art. 6 Diritti e doveri degli Associati
- Art. 7 Perdita della qualifica di associato
- Art. 8 Organi associativi
- Art. 9 Assemblea Associativa: composizione e convocazione
- Art. 10 Assemblea Associativa: validità e svolgimento
- Art. 11 Assemblea Associativa: compiti
- Art. 12 Consiglio Direttivo: composizione e compiti
- Art. 13 Consiglio Direttivo: funzionamento
- Art. 14 Presidente
- Art. 15 Vice Presidente
- Art. 16 Organo di Controllo
- Art. 17 Collegio dei Proibiviri
- Art. 18 Decadenza dalla carica e sostituzione
- Art. 19 Verbalizzazioni riunioni
- Art. 20 Elezioni
- Art. 21 Risorse
- Art. 22 Patrimonio
- Art. 23 Divieto di distribuzione
- Art. 24 Esercizio finanziario e scritture contabili
- Art. 25 Sezioni distaccate
- Art. 26 Libri sociali
- Art. 27 Regolamenti
- Art. 28 Codice etico
- Art. 29 Lavoratori dipendenti ed autonomi
- Art. 30 Scioglimento

TITOLO 1

PRINCIPI GENERALI

Art.1 - Costituzione

1.1 E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata "Associazione di Pubblica Assistenza di Tavarnuzze - ODV", di seguito più brevemente indicata come "l'Associazione".

1.2 La denominazione sociale contiene l'acronimo ODV (Organizzazione di Volontariato) che ne costituisce peculiare segno distintivo e che dovrà essere indicato in ogni atto, comunicazione e manifestazione al pubblico.

1.3 L'emblema dell'Associazione è azzurro con scritta in lettere "Associazione di Pubblica Assistenza di Tavarnuzze" nel centro su campo celeste e scudo con colombe bianche, riprodotto anche sullo stendardo che viene esposto in tutte le occasioni che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno.

1.4 La durata dell'Associazione è illimitata.

1.5 L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti e dai deliberati degli organi

60845  
20383  
A

associativi, nonché dai principi generali dell'ordinamento giuridico ed agisce nei limiti del D.Lgs n. 117/2017 e s.m.i., delle altre leggi statali e regionali.

1.6 L'Associazione ha ottenuto il riconoscimento della Personalità Giuridica Privata da parte della Regione Toscana con Decreto n. 369 del 14/10/1992.

#### **Art. 2 - Sede e sezioni**

2.1 L'Associazione ha sede nel Comune di Impruneta.

2.2 Per l'organizzazione delle proprie attività l'Associazione può essere articolata in sezioni.

#### **Art. 3 - Principi generali e finalità**

3.1 L'Associazione è luogo di aggregazione delle persone per la promozione ed il perseguimento di attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà, della partecipazione e dell'inclusione in conformità alle norme che sovrintendono il terzo settore.

3.2 L'Associazione è acconfessionale ed apartitica e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, della elettività e gratuità delle cariche associative, della gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato.

3.3 L'Associazione fonda le proprie attività avvalendosi in modo prevalente dell'impegno personale, volontario e gratuito dei propri aderenti e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favori di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, per il tramite dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indirette ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3.4 L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. L'Associazione può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro il limite massimo e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, ovvero nelle modalità previste dalla legge. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

3.5 L'attività associativa si rivolge in prevalenza in favore dei terzi e della generalità della popolazione.

3.6 L'Associazione si prefigge principalmente di:

a) favorire la partecipazione delle persone allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;

b) prevenire le malattie ed i fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro,

nei loro aspetti sanitari e sociali;

c) promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore;

d) organizzare servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini in temporanea o definitiva difficoltà;

e) organizzare il servizio di guardia medica e di diagnostica/specialistica ambulatoriale direttamente o in collaborazione con strutture pubbliche/private;

f) aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;

g) erogare attività ambulatoriali mirate alla prevenzione e cura delle patologie;

h) promuovere iniziative di informazione e formazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari;

i) svolgere eventuali attività diverse che dovranno avere carattere non prevalente;

j) collaborare con altre Associazioni, con enti Pubblici e con Privati per condividere esperienze e perfezionare strategie;

k) assistere, promuovere e sostenere i diritti dell'infanzia;

l) promuovere la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché promuovere le pari opportunità e l'aiuto reciproco;

m) promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli e della nonviolenza;

n) collaborare con qualsiasi soggetto pubblico e privato, e con altre organizzazioni di volontariato e enti del terzo settore per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto nel rispetto delle reciproche autonomie, esperienze e ruoli.

#### **Art. 4 - Attività di interesse generale e diverse**

**4.1** Le principali attività dell'Associazione, di interesse generale, tese al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono:

a) gli interventi, i servizi e le prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie, ivi comprese le attività di soccorso e di trasporto degli ammalati e dei feriti;

b) interventi e prestazioni sanitarie, i servizi di guardia medica, di diagnostica e specialistica ambulatoriale, infermieristici e di prelievo sangue realizzati direttamente od in collaborazione con le strutture pubbliche ed i partner privati;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.129 del 6 Giugno 2001 e s.m.i. e di servizi a carattere sociale e assistenziale, anche domiciliari, per il sostegno delle persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà sociali ed economiche;





- d) iniziative di educazione, informazione e formazione sanitaria, professionale e non, e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari, sociali e di sicurezza;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- f) servizi di mutualità con l'erogazione ai soci delle attività di cui al presente comma secondo le condizioni di cui all'articolo 8 lettera d del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.;
- g) formazione dei volontari anche in collaborazione con le rete associative Regionale e Nazionale di appartenenza e formazione specifica attraverso collaborazioni con scuole medie inferiori, superiori ed università;
- h) promozione e attività di raccolta del sangue, del plasma, del midollo e degli organi, organizzata direttamente o in collaborazione con altri Enti;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, mediante pubblicazioni periodiche, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività definite di interesse generale dalla legge, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- j) attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività dell'Associazione;
- k) attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- l) formazione professionale ed extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, al contrasto della povertà educativa, alla prevenzione del bullismo e della discriminazione di genere;
- m) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- n) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio e cooperazione allo sviluppo;
- o) attività commerciale, produttiva, di educazione, di informazione, di promozione e di rappresentanza svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo solidale;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori, di persone con disabilità e di soggetti sottoposti dal Tribunale a percorsi di lavoro di pubblica utilità o di messa alla prova;
- q) gestione degli alloggi sociali, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria e progetti ed interventi volti all'integrazione sociale dei migranti;
- s) interventi di gestione logistica, di sicurezza e sanitaria in attività culturali, sportive, sociali, ricreative e di promozione del territorio organizzate direttamente o in collaborazione con realtà pubbliche o private e di altri enti;

- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) azioni di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi e sostegno di persone svantaggiate o di attività definite di interesse generale dalla legge;
- v) promozione dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività definite di interesse generale dalla legge;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché della cultura della legalità, della pace tra i popoli e della non violenza; cura di procedure di adozione internazionale gestite direttamente o in collaborazione e nel rispetto delle competenze della rete associativa di appartenenza Regionale e Nazionale;
- y) attività di protezione civile, di prevenzione ed antincendio boschivo e di tutela ambientale.

4.2 L'Associazione svolge altresì attività diverse e di carattere secondario e strumentale (art. 6 comma 1 D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.) rispetto a quelle di interesse generale. In ottemperanza ai criteri e ai limiti stabiliti nella vigente normativa.

4.3 È compito dell'Assemblea individuare le attività diverse.

4.4 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al comma che precede nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

## TITOLO II

### ASSOCIATI E VOLONTARI

#### Art. 5 - Associati e Volontari

5.1 All'Associazione possono aderire tutte le persone, che abbiano compiuto la maggiore età, che condividono i principi e le finalità di cui al presente statuto e che siano mosse da spirito di solidarietà, senza distinzioni di sesso, nazionalità, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Possono altresì essere soci i cittadini minori di diciotto anni, purché abbiano già compiuto il quattordicesimo anno di età. In questo caso godranno di tutti i diritti statutari escluse quelle di votare in assemblea, di eleggere e di essere eletti. La domanda di iscrizione dovrà essere firmata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

5.2 L'Associazione si compone di più categorie di associati. Essi si dividono in:

- a) soci ordinari/soci sostenitori: coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa e versano i contributi nella misura ed entro i termini fissati dagli organi associativi competenti;
- b) soci onorari: coloro che hanno compiuto novanta anni di età e sono iscritti all'associazione da almeno venti anni. I soci onorari sono esonerati dal pagamento della quota annuale;
- d) volontari ordinari: coloro che, di età non inferiore a



quanto indicato nel Regolamento generale dell'Associazione, si impegnano a prestare la propria opera personale, spontanea e gratuita nell'espletamento delle attività dell'Associazione; i minori di anni diciotto vengono ammessi a prestare la loro opera di volontari con il consenso scritto di chi ne esercita la responsabilità genitoriale. La prestazione dell'opera gratuita e volontaria esonera dal pagamento della quota annuale, esclusa la prima affiliazione soggetta a pagamento;

e) volontari onorari: coloro che hanno prestato la propria opera personale per almeno dieci anni. I volontari onorari sono esonerati dal pagamento della quota annuale.

5.3 Gli associati possono recedere in qualsiasi momento dall'Associazione, ma la qualifica non è trasmissibile.

5.4 Fatto salvo il diritto di recesso è espressamente esclusa la temporaneità od occasionalità della partecipazione alla vita associativa; pertanto gli associati possono svolgere in modo personale, spontaneo, gratuito ed occasionale l'attività di volontariato per la realizzazione delle finalità dell'Associazione a condizione che il loro nominativo sia inserito nel registro dei volontari.

5.5 L'ammissione ad associato, che comporta l'obbligo di versare la quota di iscrizione annualmente stabilita, decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, il quale si pronuncia, senza obbligo di motivazione, sulla domanda del candidato entro 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione.

5.6 L'eventuale rifiuto può essere impugnato con ricorso motivato, da presentare entro sessanta giorni dalla comunicazione, all'Assemblea che delibererà alla prima riunione utile.

5.7 La quota per socio ordinario è annuale, non è frazionabile e non ripetibile. La quota per socio sostenitore è annuale e frazionabile.

5.8 I soci volontari dovranno essere obbligatoriamente assicurati dall'Associazione ai sensi delle vigenti normative.

#### **Art. 6. - Diritti e doveri degli associati**

6.1 I diritti degli Associati sono:

a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dallo statuto e dagli eventuali regolamenti attuativi, nel rispetto anche delle norme del Codice Etico della rete associativa nazionale e regionali di appartenenza;

b) essere informati sull'andamento dell'attività associativa ed avanzare proposte agli organi associativi;

c) esaminare i libri sociali, i bilanci, i rendiconti, le relazioni, i contratti ed ogni altro documento dell'Associazione, presso la sede dell'Associazione stessa, previa richiesta scritta e motivata presentata al Consiglio Direttivo, che ha 3 (tre) mesi per evaderla;

d) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei modi e nei termini previsti dallo statuto;



e) partecipare all'assemblea con diritto di voto, se maggiorenni, a condizione che il Consiglio Direttivo ne abbia ratificato l'iscrizione a socio da almeno tre mesi e siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi straordinari al momento dell'Assemblea stessa;

f) eleggere ed essere eletti, se maggiorenni, a condizione che il Consiglio Direttivo ne abbia ratificato l'iscrizione a socio da almeno 12 (dodici) mesi e siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi straordinari al momento in cui si svolgono le elezioni, e non incorrano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e dal presente statuto.

#### Art. 7 - Perdita della qualifica di associato

7.1 La qualifica di associato viene a cessare per:

a) recesso mediante comunicazione scritta ed ha effetto immediato;

b) esclusione dovuta alla mancata osservanza degli obblighi e doveri statutari, oppure per gravi motivi che pregiudichino lo svolgimento normale dell'attività dell'Associazione, ovvero la ipotesi in cui l'associato tenga un comportamento lesivo dello spirito, dell'immagine e degli interessi dell'Associazione stessa. In tali ipotesi l'accertamento della condotta dell'associato spetta al Consiglio Direttivo che emette un provvedimento di esclusione, da comunicarsi senza indugio all'interessato, il quale potrà impugnarlo con ricorso da presentare al Collegio dei Probiviri entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione;

c) morosità, ovvero per il mancato pagamento della quota di associazione annuale o dei contributi straordinari eventualmente chiesti agli associati. Nella prima ipotesi la perdita della qualifica avviene trascorsi due anni di morosità, nella seconda ipotesi la perdita della qualifica avviene trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla deliberazione dell'obbligo;

d) decesso.

### TITOLO III

#### ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE

##### Art. 8 - Organi associativi

8.1 sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) l'Organo di Controllo
- e) Il Collegio dei Probiviri

8.2 Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite, ad eccezione del Presidente dell'Organo di Controllo. E' fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dagli amministratori per l'attività prestata, nel limite massimo stabilito annualmente dall'Assemblea.

8.3 Non possono ricoprire cariche associative gli interdetti,



gli inabilitati, i falliti, o coloro che sono stati condannati ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dichiarati comunque l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; nonché quegli associati temporaneamente sospesi dall'Associazione.

8.4 Il codice etico della rete associativa nazionale e regionale di appartenenza può subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di requisiti di onestà, professionalità ed indipendenza.

#### Art. 9 - Assemblea associativa: composizione e convocazione

9.1 L'Assemblea è composta da tutti gli associati a condizione che abbiano aderito all'associazione da almeno 3 mesi e siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi straordinari. Il termine di 3 (tre) mesi decorre dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo.

9.2 L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile per l'approvazione dei bilanci, corredati delle relazioni sulla gestione; può essere altresì convocata, sempre dal Presidente o su richiesta della maggioranza semplice dei Consiglieri, sia a scopo consultivo sia ai fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi.

9.3 L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente; può essere altresì convocata su richiesta di almeno un decimo degli associati. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e detta Assemblea dovrà essere tenuta entro quindici giorni dalla convocazione.

9.4 L'Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle proposte:

- a) di modifica dello statuto;
- b) di variazione della sede legale;
- c) di trasformazione, fusione o scioglimento dell'Associazione;
- d) di scioglimento dell'Associazione e conseguente devoluzione del patrimonio, ovvero in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato, sia, infine, per deliberare su argomenti di carattere eccezionale o per gravi irregolarità emerse durante la gestione.

9.5 Le convocazioni dell'Assemblea possono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata o telegramma o PEC o mail o mediante affissione di manifesti nella bacheca dell'Associazione o pubblicazione sul sito internet della stessa almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. Della riunione dell'Assemblea deve essere redatto verbale a cura di un segretario nominato dalla stessa Assemblea e, sotto la responsabilità del Presidente, trascritto in apposito libro dei verbali.

9.6 L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per

la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

9.7 L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori del territorio del comune in cui l'Associazione ha sede, a condizione che non sia resa difficoltosa un'ampia partecipazione al dibattito assembleare.

9.8 Nell'ipotesi in cui il Presidente non adempia al proprio obbligo di convocazione dell'Assemblea, questa dovrà essere effettuata da uno dei membri del Consiglio Direttivo.

#### Art. 10 - Assemblea associativa: validità e svolgimento

10.1 L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno degli Associati aventi diritto al voto.

10.2 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in seconda convocazione, trascorse almeno ventiquattro ore dalla prima, qualunque sia il numero degli Associati presenti.

10.3 L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione, trascorse almeno ventiquattro ore dalla prima, con la presenza di almeno 40 (quaranta) soci aventi diritto al voto.

10.4 All'apertura dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, il Presidente dell'Associazione o un componente del Consiglio Direttivo, da lui delegato, verifica la validità della riunione e, in caso affermativo, invita gli Associati ad eleggere il Presidente dell'Assemblea stessa nonché tre scrutatori, per il proseguimento dei lavori.

10.5 L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese; adotta il voto segreto per la eventuale nomina degli organi associativi e quando le deliberazioni riguardino singole persone.

10.6 Fatto salvo il quorum deliberativo di legge per lo scioglimento dell'Associazione, risultano approvate quelle deliberazioni che hanno ottenuto la maggioranza dei voti; in ipotesi di parità tra i voti favorevoli e contrari, si darà luogo a nuove votazioni, qualora la parità persista per tre votazioni consecutive la proposta si deve ritenere rigettata.

10.7 Regularmente costituita l'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, validamente assunte, obbligano tutti gli associati stessi, anche assenti o dissenzienti.

10.8 È escluso il voto per corrispondenza.

10.9 Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati, purché non siano membri del Consiglio Direttivo o membri dell'Organo di Controllo ovvero non siano dipendenti o collaboratori retribuiti dell'Associazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

10.10 L'Assemblea può essere aperta a tutta la cittadinanza;



è facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non associati di prendere la parola. In ogni caso, il diritto di voto resta, comunque, riservato ai soli associati.

**Art 11 - Assemblea associativa: compiti**

11.1 Sono competenze dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, degli associati:

- a) esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) deliberare il bilancio preventivo e consuntivo;
- c) deliberare ed eventualmente pubblicare il Bilancio sociale se previsto dalla normativa vigente;
- d) nominare e revocare, se richiesti dal D.Lgs 117/2017 e s.m.i., l'Organo di Controllo ed l'Organo di Revisione Legale del conto;
- e) determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo ed eleggere i suoi membri;
- f) deliberare le modifiche dello statuto, anche su proposta del Consiglio Direttivo;
- g) deliberare l'istituzione o la soppressione delle sezioni;
- h) deliberare sul ricorso presentato dai candidati e dagli associati esclusi dal Consiglio Direttivo;
- i) determinare l'importo annuale delle quote associative;
- j) determinare i contributi straordinari da chiedere agli Associati;
- k) deliberare la vendita e l'acquisto di beni immobili e la contrazione di mutui;
- l) deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- m) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli altri organi associativi e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- n) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del suo patrimonio;
- o) deliberare su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto;
- p) deliberare eventuali istituzioni di sezioni distaccate;
- q) definire il numero di componenti degli eventuali comitati di sezione;
- r) deliberare la costituzione o l'acquisizione di partecipazioni di società, fondazioni, consorzi e/o imprese sociali aventi ad oggetto l'esercizio di attività utili per il perseguimento delle finalità statutarie di cui al presente statuto;
- s) revocare il Consiglio Direttivo dell'Associazione.

**Art. 12 - Consiglio Direttivo: composizione e compiti**

12.1 L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto in numero dispari di consiglieri, da un minimo di nove ed un massimo di undici.

12.2 Il corpo dei lavoratori nomina, come indicato dal D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. art. 26 comma 5, 1 (uno) consigliere,

obbligatoriamente già associato all'Ente, che entra così a far parte di diritto del Consiglio Direttivo. I tempi di comunicazione di tale nomina saranno definiti dal regolamento redatto dalla commissione elettorale. Gli associati eleggono i restanti componenti.

12.3 Il Consiglio Direttivo è revocato dall'Assemblea degli associati.

12.4 I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limite.

12.5 Il Consiglio direttivo elegge fra i suoi componenti, entro e non oltre trenta giorni dall'insediamento, in una riunione presieduta dal consigliere più anziano di iscrizione associativa, il Presidente e, su sua proposta, uno o due Vice Presidenti. Per l'elezione del Presidente è richiesta la presenza della maggioranza di almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.

Qualora, nel corso della predetta riunione non si addivenisse all'elezione delle cariche di cui sopra, le successive riunioni saranno convocate e presiedute dal consigliere più anziano di iscrizione associativa.

12.6 Il Consiglio Direttivo ha la facoltà, inoltre, di nominare i responsabili ed i coordinatori delle attività svolte dall'Associazione, anche fra gli associati non consiglieri.

12.7 Al Consiglio Direttivo spetta, oltre all'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione, l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed a tale scopo adotta tutti i provvedimenti necessari per il migliore andamento dell'Associazione.

12.8 Sono competenza del Consiglio Direttivo, in particolare:

- a) promuovere, ogni anno, la campagna di tesseramento per favorire l'adesione all'Associazione del maggior numero possibile di persone;
- b) predisporre il programma dell'attività annuale da presentare all'Assemblea dei soci;
- c) fornire agli Associati la più ampia informazione sulla gestione dell'Associazione;
- d) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- e) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, i bilanci e le relazioni, ivi compresa quella di "missione" nella quale documenta anche il carattere secondario e strumentale di alcune attività, avendo cura di trasmetterle, unitamente ai registri contabili ed a tutti gli atti relativi, almeno tre giorni prima all'Organo di Controllo, per poi presentarle in sede di Assemblea ordinaria annuale, previo deposito nella sede associativa, a disposizione degli associati, prima della data stabilita per la stessa





all'assemblea;

f) deliberare l'ammissione degli associati e la loro esclusione;

g) deliberare in ordine sia all'assunzione, sia al licenziamento del personale dipendente, sia all'avviamento di ogni rapporto di collaborazione, salvo quanto il presente statuto riserva all'Assemblea associativa, sovrintendendo a tutti gli aspetti contrattuali relativi;

h) adottare eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati e dei dipendenti;

i) deliberare la vendita e l'acquisto di beni mobili, anche registrati;

j) deliberare la richiesta di affidamenti bancari;

k) approvare il testo dei contratti, delle convenzioni e degli accordi per il conseguimento delle finalità associative ed in genere tutti i provvedimenti ordinari e straordinari necessari alla gestione dell'Associazione, salvo quanto il presente statuto riserva all'Assemblea associativa;

l) stabilire annualmente il limite massimo del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in favore dei volontari;

m) autorizzare il Presidente ad agire, nei confronti di terzi, in nome e per conto dell'Associazione;

n) deliberare la costituzione di altri enti, ovvero la partecipazione a quelli già esistenti, ove ne ravvisi l'utilità per il perseguimento degli scopi associativi, anche attribuendo loro stabilmente specifiche mansioni settoriali, rientranti negli obiettivi dell'Associazione;

o) deliberare l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale della rete associativa nazionale e regionale di appartenenza;

p) verificare l'operato degli amministratori delle sezioni distaccate, anche contabile, mediante l'intervento dell'Organo di Controllo;

q) nominare i delegati per la rappresentanza dell'Associazione al Congresso regionale e nazionale della rete nazionale e regionale di appartenenza;

r) deliberare su ogni altro argomento ad esso demandato per legge o per statuto;

s) approvare i regolamenti dell'Associazione, nonché il codice etico degli Associati e le loro modifiche, curandone la rispondenza allo statuto dell'Associazione;

12.8 Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di istituire gruppi di lavoro formati da soci o volontari esterni al Consiglio stesso per esplicare talune attività ritenute utili al buon funzionamento dell'Associazione. I gruppi di lavoro possono essere formati anche su iniziativa dei volontari. In questo caso il Consiglio Direttivo dovrà rilasciare un

benessere iniziale. A ciascun gruppo di lavoro costituito dovrà partecipare come membro almeno un consigliere. Per quelle attività che investono aspetti economici e patrimoniali dell'associazione, per le attività di comunicazione e per le eventuali spese da sostenere da parte dei gruppi sono necessarie autorizzazioni successive da parte del Consiglio Direttivo. I gruppi di lavoro restano in carica fino a scioglimento indetto da parte dei membri del gruppo o da revoca da parte del Consiglio Direttivo. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, i gruppi di lavoro si auto organizzano liberamente al proprio interno senza interventi del Consiglio Direttivo.

12.9 L'Organo di Controllo è invitato in modo permanente alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma non costituisce numero legale.

12.10 Tutti gli invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di parola, ma non di voto.

12.11 Non sono ammesse deleghe per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo.

12.12 Il Consiglio Direttivo, al termine del proprio mandato, resta in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio comprensivo di nomina di Presidente e Vice Presidente/i per l'ordinaria amministrazione.

#### Art. 13 - Consiglio Direttivo: funzionamento

13.1 Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, con preavviso di 3 (tre) giorni rispetto alla data fissata per l'adunanza, con i mezzi a sua disposizione quando questo lo reputi necessario, oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi membri, e comunque almeno sei (6) volte l'anno.

13.2 L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

13.3 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure in sua mancanza dal Vice Presidente, ovvero, in caso di due Vice Presidenti, da quello indicato dal Presidente stesso, ovvero, in caso di assenza di tutte le figure sopra richiamate, dal consigliere più anziano di iscrizione associativa.

13.4 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando vi interviene la metà più uno dei suoi componenti.

13.5 Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle formalità indicate all'art. 13.1, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

13.6 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo approva le deliberazioni con voto palese,



può adottare il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche associative e quando la deliberazione riguarda le singole persone. In ipotesi di parità tra i voti favorevoli e contrari, si darà luogo a nuove votazioni, qualora la parità persista per tre votazioni consecutive, la proposta si deve ritenere rigettata.

13.7 Il Consiglio Direttivo, attraverso invito da parte del Presidente o di chi ne fa le veci, può chiedere di partecipare alle sue riunioni gli associati, i volontari, i tecnici, i dipendenti dell'Associazione, i consiglieri regionali e nazionali degli organismi delle Pubbliche Assistenze A.N.P.A.S. ovvero della rete nazionale e regionale di appartenenza, che ritiene opportuni per l'assunzione delle proprie decisioni.

#### **Art. 14 - Presidente**

14.1 Il Presidente dell'Associazione presiede anche il Consiglio Direttivo. Rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio, e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

14.2 Il Presidente dura in carica 1 anni ed è rieleggibile.

14.3 In ipotesi di sua assenza od impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente ovvero, in caso di due Vice Presidenti, da quello indicato dal Presidente stesso.

14.4 Il Presidente esercita tutte le funzioni previste dallo Statuto; in particolare modo, redige annualmente una relazione sulla specifica attività della Associazione e sulle linee generali del suo sviluppo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo. Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno per le singole iniziative della Associazione.

14.5 Il Presidente compie gli atti e le categorie di atti per i quali abbia ricevuto la delega dal Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti i contratti stipulati dall'Associazione, e, in generale, quanto occorre per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dagli altri organi sociali, salvo quanto attribuito alle altre cariche dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti da esso derivanti.

14.6 In casi di improrogabile urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione successiva all'adozione, da tenersi entro 30 (trenta) giorni.

14.7 Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione con particolare riferimento alle operazioni finanziarie, entro il limite di importo massimo previsto e stabilito dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione di importo superiore al menzionato limite deve essere approvata dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 15 - Vice Presidente**

15.1 Il Vice Presidente ovvero, in caso di due Vice Presidenti, quello indicato dal Presidente, sostituisce il Presidente stesso in caso di sua assenza od impedimento in tutte le funzioni allo stesso attribuite, costituendo la sua firma come prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento.

#### Art. 16 - Organo di Controllo

16.1 L'Associazione può dotarsi, se necessario e secondo i limiti indicati dall'art. 30 comma 2 D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., di un Organo di Controllo composto da 3 soggetti di cui almeno uno avente le caratteristiche individuate dall'art. 30 comma 5 D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..

16.2 L'Organo di Controllo è nominato e revocato dall'Assemblea fra più candidati. Coloro che non risultano eletti integrano la graduatoria dei supplenti.

16.3 Se non superati i limiti indicati dall'art. 31 comma 1 D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., l'Organo di Controllo svolge funzione anche di Revisore Legale dei Conti.

16.4 L'Organo di Controllo provvede al controllo generale dell'amministrazione e della contabilità, nel rispetto della normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica inoltre i bilanci, il consuntivo e se richiesto il bilancio sociale predisposti dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da presentare all'Assemblea degli associati e da trascrivere in apposito libro.

16.5 Oltre alle funzioni di cui al comma che precede, l'Organo di Controllo svolge quelle di seguito elencate nell'ipotesi in cui vengano raggiunti i parametri indicati dall'art. 30 D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.:

- a) la vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto anche con riferimento al D.Lgs. 231/2001, se applicato;
- b) la vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo e sul suo concreto funzionamento;
- c) il monitoraggio sulle osservanze delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale;
- d) l'attestazione che il bilancio sociale, se richiesto come da limiti indicati nell'art. 39 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., sia stato redatto in conformità alle linee guida da emanarsi da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

16.6 Le funzioni e l'esistenza dell'Organo di cui al presente articolo 16 vengono meno se per due esercizi consecutivi l'Associazione non supera i limiti indicati all'art.30 D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..

16.7 L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente se collegiale, ad atti di ispezione e di controllo, ed a tal fine può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle attività socio sanitarie o su determinate operazioni.





**Art. 17 - Collegio dei Proibiviri**

17.1 Il Collegio dei Proibiviri è composto da tre membri.

17.2 Nella prima riunione dopo l'elezione, il Collegio dei Proibiviri elegge il Presidente fra i propri componenti.

17.3 Gli eletti nel Collegio dei Proibiviri possono continuare a svolgere la propria attività di Volontari. La qualifica di Proibiviro è incompatibile con ogni altra carica all'interno dell'Associazione.

17.4 Il Collegio dei Proibiviri delibera sui ricorsi presentati dagli associati contro i provvedimenti, anche disciplinari, adottati dal Consiglio Direttivo; su tale materia le decisioni del Collegio sono inappellabili salvo che per il caso dell'esclusione dall'Associazione per la quale, in ultima istanza, la decisione può essere rimessa, dal destinatario della sanzione, dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Proibiviri stesso, all'Assemblea degli associati.

17.5 Il Collegio dei Proibiviri delibera, altresì, sulle controversie tra gli associati e gli organi associativi; delibera su eventuali conflitti tra organi dell'Associazione, eccetto l'Organo di Controllo; delibera, infine, su eventuali conflitti fra le Sezioni ed il Consiglio Direttivo.

17.6 Il Collegio dei Proibiviri delibera, infine, su tutte le questioni ad esso demandate dal presente statuto.

17.7 Le decisioni del Collegio dei Proibiviri sono comunicate per iscritto agli interessati, a cura del Presidente dell'Associazione, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

**Art. 18 - Decadenza dalla carica e sostituzione**

18.1 Ferme restando le dimissioni volontarie, sono cause di decadenza da ciascun organo associativo collegiale, esclusa l'Assemblea Associativa:

a) l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, o la condanna a una pena che comporti interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dichiarata comunque l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) l'instaurazione nel corso del mandato, a qualunque titolo, di rapporti di lavoro, di collaborazione o patrimoniali in genere con l'Associazione;

c) la sospensione o l'esclusione dall'Associazione;

d) l'assenza ingiustificata per tre volte consecutive dalle riunioni dell'organo di appartenenza.

18.2 Nella ipotesi di cui alla lett. d) del comma che precede, le persona interessate dal provvedimento di decadenza possono chiedere di essere ascoltate a disculpa dal collegio cui appartengono. In caso di conflittualità la decisione è rimessa dall'interessato al Collegio dei Proibiviri in occasione della sua prima riunione utile, e sempre all'Assemblea qualora il conflitto interessi un membro del Collegio dei Proibiviri.



18.3 Della decadenza e dell'avvenuta sostituzione sarà fatta comunicazione all'interessato e informati i soci mediante avviso presso la sede dell'Associazione.

18.4 Nell'ipotesi in cui, per vacanza comunque determinata, ciascun organo associativo debba procedere alla sostituzione di uno o più dei suoi componenti seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Qualora non si disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, si procederà a cooptazione di un associato avente i requisiti per ricoprire l'incarico e ritenuto meritevole dello stesso per comprovata capacità ed affidabilità, e fatta salva la ratifica da parte dell'Assemblea alla sua prima riunione. Resta inteso che nell'ipotesi in cui l'Assemblea non ratifichi la nomina per cooptazione si dovrà procedere alla nuova elezione dell'organo associativo in questione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità, validità ed efficacia delle deliberazioni assunte con il voto del componente nominato per cooptazione.

18.5 I membri cooptati non potranno essere in numero superiore a 5 (cinque) nel caso di Consiglio Direttivo formato da 11 (undici) membri o da 4 nel caso di Consiglio Direttivo formato da 9 (nove) membri.

18.6 Nell'ipotesi di decadenza, per qualsiasi motivo essa si verifichi, della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, decadono anche gli altri organi associativi, ed il Presidente dell'Associazione convoca l'Assemblea entro 30 (trenta) giorni, da tenersi nei successivi 30 (trenta) giorni, per procedere all'elezione suppletiva di tutti gli organi associativi. Nell'ipotesi in cui anche il Presidente rientri fra i componenti decaduti l'Assemblea verrà convocata dal consigliere più anziano di iscrizione all'Associazione.

18.7 Gli amministratori decaduti rimangono in carica fino all'accettazione dei nuovi per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione.

#### Art. 19 - Verbalizzazione riunioni

19.1 Tutte le riunioni di tutti gli organi associativi sono trascritte in apposito verbale, sottoscritto dal Presidente dell'organo riunitosi e da un segretario di volta in volta nominato dai presenti con votazione a maggioranza semplice.

19.2 Il verbale deve essere trascritto in apposito libro.

19.2 Il segretario può essere anche un associato non componente dell'organo che si riunisce, in tale ipotesi non ha diritto di voto; nei casi di legge la funzione di segretario è svolta da un notaio.

19.3 In tutti i verbali devono annotarsi l'ordine del giorno della riunione, le presenze, la discussione annotata in forma riassunta e le deliberazioni.

#### TITOLO IV ELEZIONI

#### Art. 20 - Elezioni



20.1 L'Assemblea si riunisce ogni 3 (tre) anni in seduta straordinaria prima della scadenza del mandato degli organi in carica, per avviare le procedure di elezione del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Proibiviri e per stabilire il giorno in cui si svolgeranno le votazioni. L'Organo di Controllo ed il Collegio dei Sindaci Proibiviri saranno comunque nominati da quell'Assemblea.

20.2 E' facoltà dell'Assemblea avvalersi del concorso della Commissione Elettorale, nominata durante la stessa, composta da 3 soci in regola con il versamento delle quote associative ed iscritti da almeno 3 (tre) mesi.

20.3 Sono compiti della Commissione Elettorale:

a) raccogliere le proposte di candidatura relative agli organi associativi, escluso l'Organo di Controllo, presentate entro i termini fissati dall'Assemblea;

b) verificare che tutti i candidati siano in possesso dei requisiti formali per ricoprire la carica, ed escludere quei candidati che abbiano tenuto un comportamento incompatibile ed in contrasto con i principi e con le finalità perseguiti dalla Associazione, oppure che siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari;

c) verificare che i candidati non incorrano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e dal presente statuto ed in ogni caso raccogliere le deleghe dei candidati per procedere alla richiesta del certificato del casellario giudiziario;

d) predisporre la lista dei candidati per ciascun organo da eleggere, compresi quelli delle eventuali sezioni;

e) convocare gli associati alle elezioni con avviso da affiggere presso la sede sociale almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per le medesime. Della convocazione dovrà inoltre essere data adeguata diffusione;

f) controllare la legittimità delle procedure di votazione e di scrutinio dei voti.

20.4 Nell'ipotesi in cui non vi siano candidati sarà compito della Commissione Elettorale convocare una nuova assemblea chiamata a deliberare in merito.

20.5 La Commissione Elettorale assiste alle votazioni, ne redige il verbale di scrutinio, proclama gli eletti e richiede la sottoscrizione di piena accettazione della nomina.

20.6 A parità di voti, è dichiarato eletto l'Associato più giovane d'età.

20.7 In caso di rinuncia di un eletto, subentra il primo dei non eletti.

20.8 La Commissione Elettorale convoca la prima seduta del Consiglio Direttivo entro e non oltre quindici (15) giorni dopo la nomina.

#### TITOLO V

##### Risorse economiche e patrimonio

- 21.1 Le risorse economiche dell'associazione sono costituite:
- a) dalle quote associative;
  - b) da contributi richiesti agli associati;
  - c) dai contributi dello Stato, degli enti pubblici e dei soggetti privati, eventualmente anche finalizzati al sostegno di specifici progetti e attività;
  - d) dalle donazioni, oblazioni e lasciti testamentari, la cui accettazione sia approvata dal Consiglio Direttivo;
  - e) dalle rendite patrimoniali;
  - f) dai risborsi derivanti dalle convenzioni;
  - g) dalla raccolta di fondi;
  - h) dalle entrate derivanti dall'erogazione diretta e/o indiretta di servizi di tipologia sanitaria: ambulatoriali, specialistici, diagnostici, infermieristici e di prelievo del sangue;
  - i) dalla vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
  - j) dalla vendita di beni prodotti dagli assistiti, dai soci e dai volontari, curata direttamente dall'Associazione;
  - k) dalla somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
  - l) dalla somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione;
  - m) dalle entrate derivanti dalle attività di interesse generale;
  - n) dalle entrate derivanti dalle attività secondarie e strumentali e quelle di interesse generale;
  - o) da ogni altra entrata compatibile con le finalità statutarie ovvero consentita dalla legge.

**Art. 22 - Patrimonio**

22.1 Il patrimonio dell'Associazione, destinato allo svolgimento delle attività statutarie ed all'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito dai beni immobili, mobili registrati e beni mobili di proprietà dell'Associazione.

22.2 I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

22.3 In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore operanti nel territorio di Tavaruzze, ovvero è affidato alla rete associativa di appartenenza con mandato di destinatario ad iniziative analoghe da organizzare sul territorio di Tavaruzze e comunque ai fini di pubblica utilità, secondo le disposizioni dell'Assemblea, tutelando le forme di lavoro dipendente presenti al momento dello scioglimento. Resta inteso sin da ora che gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza ed in difformità dal predetto parere sono nulli.



**Art. 23 - Divieto di distribuzione**

23.1 L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, riserve, fondi e capitale, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, durante la vita dell'associazione in favore dei fondatori, degli associati, dei lavoratori e collaboratori, degli amministratori e di altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

23.2 Gli utili e gli avanzi di gestione vengono impiegati ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ovvero per la realizzazione delle attività statutarie, ovvero ancora per gli incrementi patrimoniali dell'Associazione stessa.

23.3 Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le fattispecie di cui all'art. 9 comma 3 del D.Lgs n. 117/2017 e s.m.i..

**TITOLO VI**

**SCRITTURE CONTABILI**

**Art. 24 - Esercizio finanziario e scritture contabili**

24.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

24.2 Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Associazione stessa e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nell'ipotesi in cui l'Associazione abbia nell'esercizio di riferimento ricavi, rendite, proventi o entrate comunque inferiori al limite di cui all'art. 13 D.Lgs n. 117/2017 e s.m.i. può essere redatto il solo rendiconto finanziario per cassa.

24.3 Il bilancio d'esercizio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

24.4 Il Consiglio Direttivo predispone altresì il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea unitamente a quello consuntivo di cui sopra.

24.5 Il Consiglio Direttivo avrà cura di depositare le predette scritture contabili presso la sede associativa, a disposizione dei soci, prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dell'Organo di Controllo e ad ogni altra relazione prevista per legge.

24.6 Nell'ipotesi in cui l'Associazione abbia nell'esercizio di riferimento ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori al limite di cui all'art. 14 D.Lgs n. 117/2017 e s.m.i., dovrà redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel



proprio sito internet, il Bilancio sociale.

#### TITOLO VII

##### SEZIONI DISTACCATE

**Art. 25 - Sezioni distaccate**

25.1 L'Associazione, per il tramite dell'Assemblea, può istituire delle sezioni distaccate sia in ogni località del territorio comunale sia al di fuori di esso ove esistano le condizioni per il proficuo sviluppo delle sue attività e dei suoi scopi, sempre nel rispetto del principio di territorialità sancito dalla rete associativa di appartenenza.

25.2 Le sezioni distaccate fanno parte integrante dell'Associazione, e vengono disciplinate nel loro funzionamento dal Consiglio Direttivo.

25.3 Fermo restando le competenze del Consiglio Direttivo, gli associati possono eleggere, fra loro, un Comitato di Sezione con funzioni esclusivamente organizzative della stessa, composto da un numero di soci definite in Assemblea, che si occupi della vita associativa all'interno della sezione, ivi svolgendo tutte quelle funzioni necessarie alla sua conduzione, e relazionando costantemente il Consiglio Direttivo sul suo andamento.

25.4 Il Comitato di Sezione elegge al suo interno, e nella prima riunione del suo mandato, il suo Rappresentante, che parteciperà al Consiglio Direttivo dell'Associazione senza diritto di voto.

25.5 Le elezioni del Comitato di Sezione coincidono sempre con le elezioni degli organi associativi.

25.6 Spetterà al regolamento interno all'Associazione stabilire più dettagliatamente il funzionamento delle Sezioni ed i loro rapporti con la sede centrale.

#### TITOLO VIII

##### DISPOSIZIONI FINALI

**Art. 26 - Libri sociali**

26.1 L'Associazione deve curare la tenuta ed il costante aggiornamento dei seguenti libri obbligatori:

- a) il registro dei volontari;
- b) il libro degli associati;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, se esistente, e di eventuali altri organi associativi.

26.2 I libri di cui alle lettere a); b) ; c) e d) del comma che precede, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo; mentre gli altri libri sono tenuti a cura dell'organo associativo cui si riferiscono.

26.3 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri





sociali, presso la sede dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata presentata al Consiglio Direttivo.

**Art. 27 - Regolamenti**

27.1 Nel Regolamento Generale sono previste le modalità di attuazione delle norme contenute nel presente statuto.

27.2 In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, il Consiglio Direttivo può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

27.3 L'Assemblea può altresì approvare un regolamento elettorale che disciplini la procedura di rinnovo degli organi associativi.

27.4 I regolamenti tutti sono parte integrante dello statuto dell'Associazione e non possono essere in contrasto con esso.

**Art. 28 - Codice Etico**

28.1 Nel Codice Etico sono previste le norme di comportamento per tutti gli associati.

**Art. 29 - Lavoratori dipendenti ed autonomi**

29.1 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nel limite necessario al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare le attività da essa svolte nel rispetto della normativa vigente.

29.2 Il numero dei lavoratori impiegati nelle attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, ovvero ad altro limite legislativamente previsto.

**Art. 30 - Scioglimento**

30.1 La delibera di scioglimento dell'Associazione, riunita in assemblea straordinaria, deve essere adottata dai 3/4 (tre quarti) dei soci regolarmente iscritti aventi diritto al voto. Anche per l'assemblea di scioglimento dell'Associazione vale quanto previsto all'articolo 10.8 e 10.9 del presente statuto.

30.2 L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati, ovvero fra professionisti di comprovata esperienza.

30.3 I liquidatori curano la devoluzione del patrimonio secondo le disposizioni statutarie e di legge ed in particolare secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

F.to Andrea Mini

F.to Simone Ghinassi Notaio

12  
7 0 000 2011

A handwritten signature in black ink is written over a circular official seal. The signature is cursive and appears to read 'C. ...'. The seal is partially obscured by the signature but shows some text around its perimeter.